

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
SEGRETARIA COMUNALE TRA I COMUNI DI S. CRISTINA E BISSONE, GERENZAGO,
BADIA PAVESE, MONTICELLI PAVESE E TORRE DE' NEGRI.**

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di ,

TRA

Il Comune di Santa Cristina e Bissone C.F. e P.I. 00414310185 (abitanti 1885 al 31 dicembre 2021, classe IV), con sede in via Roma 5, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Elio Giovanni Grossi, che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. dichiarata immediatamente eseguibile;

il Comune di Gerenzago C.F. e P.I. 00493730188 (abitanti 1415 al 31 dicembre 2021, classe IV), con sede in via XXV Aprile n. 17, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Abramo Marinoni, che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. dichiarata immediatamente eseguibile;

il Comune di Badia Pavese, C.F. e P.I. 00834030181 (abitanti 395 al 31 dicembre 2021, classe IV), con sede in via Roma 24, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Ginetta Granata, che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. dichiarata immediatamente eseguibile;

il Comune di Monticelli Pavese C.F. e P.I. 00470500182 (abitanti 626 al 31 dicembre 2021, classe IV), con sede in via Roma 11/A, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Samanta Pasqualin, che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. dichiarata immediatamente eseguibile

il Comune di Torre de' Negri C.F. e P.I. 00408380186 (abitanti 313 al 31 dicembre 2021, classe IV), con sede in via Fratelli Cervi 18, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Mara Riboni, che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 98 comma 3 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del d.p.r. n. 465/1997 è prevista la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Prefettura – Sezione Regionale Lombardia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni;
- con delibera dell'Agenzia per la gestione dei Segretari – Cons. Naz. Amm. n. 46 del 12.4.2005 – sono stati fissati condizioni e limiti per il convenzionamento, da ultimo novellati con Decreto del Ministero dell'Interno in data 21.10.2020, adottato ai sensi dell'art. 16 ter, comma 12, del D.L. 30.12.2019 n. 162, conv. nella L. n. 8 del 28.02.2020, recante la nuova disciplina delle convenzioni di che trattasi, di cui anche alla Circolare Min. Interno in data 01.12.2020;

LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI:

- Santa Cristina e Bissone, con deliberazione del Consiglio comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile,

- • Gerenzago, con deliberazione del Consiglio comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile,
- • Badia Pavese, con deliberazione del Consiglio comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile,
- • Monticelli Pavese, con deliberazione del Consiglio comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile,
- • Torre dè Negri, con deliberazione del Consiglio comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile,
- hanno deciso, ravvisandone l'opportunità e la convenienza, di porre in essere la gestione in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale;
- ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. la gestione associata si concretizza in un accordo convenzionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. I Comuni di Santa Cristina e Bissone (classe IV), Gerenzago (classe IV), Badia Pavese (classe IV), Monticelli Pavese (classe IV) e Torre dè Negri (classe IV), tutti in provincia di Pavia, come sopra rappresentati, stipulano la presente convenzione, per un totale di 4.634 abitanti e da iscriversi alla classe III, allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata il servizio e le funzioni di Segreteria comunale.

Art. 2 – Comune capo-convenzione

1. Il Comune di Santa Cristina e Bissone assume la veste di Comune capo-convenzione.

Art. 3 – Nomina e revoca del Segretario comunale

1. Al Sindaco del Comune capo-convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale.
2. La revoca è ammessa nei soli casi previsti dalla legge e nel rispetto dell'art. 15 co. 5 del d.p.r. 465/1997. Qualora i presupposti che legittimano la revoca del Segretario avvengano in un Comune diverso dal Comune capo-convenzione, gli adempimenti di cui all'art. 15 co. 5 d.p.r. 465/1997, escluso il provvedimento di revoca, sono attuati dal Comune in cui è stata commessa la violazione. In tale caso la deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune capo-convenzione.
3. Lo scioglimento della convenzione non determina la cessazione dell'incarico del Segretario comunale.
4. Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune, tra quelli facenti parte della convenzione, il Segretario stesso deve essere nominato. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo-convenzione.
5. In relazione alle modalità di nomina e revoca, si rinvia alle disposizioni normative vigenti nonché ai provvedimenti dell'ente tempo per tempo competente per la gestione dell'Albo dei segretari comunali.

6. Tutte le decisioni inerenti alla posizione giuridica e funzionale del Segretario comunale verranno prese con atto formale del Sindaco del Comune capo-convenzione, previo accordo con i Sindaci degli altri Comuni.
7. È fatta salva la possibilità di ogni Sindaco di conferire nel proprio ente al Segretario titolare della sede convenzionata altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 co. 4 lett. d) del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Gli oneri economici sono a carico dell'ente che conferisce le predette funzioni.

Art. 4 – Modalità operative di espletamento del servizio

1. Con la presente convenzione i cinque Comuni prevedono che un unico Segretario comunale presti la propria opera presso gli enti associati. In caso di impedimento o di assenza del Segretario comunale titolare, le relative funzioni vengono svolte dal Segretario comunale supplente.

Art. 5 – Articolazione delle prestazioni lavorative del Segretario comunale

1. Le prestazioni lavorative del Segretario comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento del servizio, in proporzione alla quota con cui ciascun Comune concorre al riparto delle spese ai sensi del successivo art. 9.
2. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni su proposta del Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio. La distribuzione dovrà comunque assicurare la flessibilità dell'orario, per conciliare le necessità contingenti di servizio presso ciascun Comune convenzionato, che saranno valutate caso per caso dal Segretario comunale.

Art. 6 – Trattamento economico del Segretario comunale

1. Al Segretario comunale incaricato dell'Ufficio di segreteria in forma associata spetta il trattamento economico previsto dalle norme vigenti e dalla contrattazione collettiva.
2. Al Segretario comunale è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 10 co. 3 del d.p.r. 465/1997 sostenute con l'utilizzo del mezzo proprio per recarsi dal Comune Capo-convenzione a ciascuno degli altri Comuni convenzionati per l'esercizio delle relative funzioni e secondo la tariffa vigente tempo per tempo. Le predette spese saranno a carico del singolo Comune convenzionato.
3. Il Segretario comunale, anche nelle ipotesi di reggenza o supplenza, ha diritto al buono pasto/ticket o al servizio di mensa o di ristorazione secondo le disposizioni adottate dai singoli enti per il proprio personale, per ogni giornata in cui presta servizio anche nelle ore pomeridiane. Detti buoni pasto (o ticket, o servizio mensa o ristorazione) sono pertanto riconosciuti al Segretario della sede convenzionata anche nel caso in cui lo svolgimento dell'attività lavorativa nelle ore pomeridiane segua uno spostamento, nella stessa giornata, da una sede comunale all'altra.
4. Ciascun ente corrisponderà al Segretario comunale i diritti di segreteria proporzionali al valore degli atti rogati e comunicherà all'ente capofila l'ammontare liquidato ai fini:
 - a) della verifica del rispetto del limite massimo del quinto dello stipendio globalmente percepito nell'anno di competenza di cui all'art. 10 d.l. 90/2014;
 - b) della determinazione della base di calcolo dell'indennità di risultato del Segretario comunale.
5. Per l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 41 co. 4 del C.C.N.L. dei Segretari comunali stipulato in data 16.05.2001 si fa rinvio alle previsioni contenute negli accordi di contrattazione integrativa di livello nazionale dei Segretari comunali e provinciali. Gli oneri previsti dalla vigente normativa e dalla contrattazione decentrata per la corresponsione della maggiorazione sono posti, in sede di riparto delle spese della convenzione, a carico degli enti che conferiscono le funzioni che ne legittimano il riconoscimento.
6. Alla valutazione del Segretario ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato provvede il Sindaco del Comune capo-convenzione secondo il sistema di valutazione vigente, previa consultazione con gli altri Sindaci della convenzione.

7. Il Comune di Santa Cristina e Bissone provvede ad anticipare per intero il trattamento economico spettante al Segretario, ovvero:
- a) il trattamento fondamentale, compresa la retribuzione aggiuntiva per la sede convenzionata;
 - b) le eventuali maggiorazioni previste dalla contrattazione;
 - c) l'indennità di risultato.
- c) Provvede altresì al pagamento dei relativi oneri previdenziali ed assicurativi con scadenze mensili posticipate e, in generale, al pagamento di tutte le somme dovute secondo le disposizioni legislative, contrattuali e quelle derivanti dalla seguente convenzione.
8. I Comuni il Comune di Gerenzago, Badia Pavese, Monticelli Pavese e Torre dè Negri provvederanno al versamento periodico di acconti sull'importo stimato della spesa complessiva della convenzione per il servizio associato della Segreteria comunale. Gli acconti dovranno essere versati entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre in misura pari al 20% degli oneri finanziari a proprio carico secondo le percentuali definite all'articolo 9, comma 1 della presente Convenzione.
9. Il Comune di Santa Cristina e Bissone richiederà a consuntivo il saldo del rimborso delle spese a carico dei Comuni di Gerenzago, Badia Pavese, Monticelli Pavese e Torre dè Negri che dovranno provvedere al versamento di quanto dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 7 - Forme di consultazione.

1. In relazione al disposto dell'art. 30 co. 2 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. i Sindaci degli Enti contraenti adottano forme di consultazione volte a verificare periodicamente l'efficacia dello svolgimento delle funzioni di Segreteria comunale convenzionata.

Art. 8 - Durata, effetti e cause di scioglimento.

1. La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del Segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di mesi 6 (sei).
2. La convenzione potrà essere rinnovata prima della scadenza con delibere dei consigli comunali degli enti locali aderenti alla convenzione per un uguale periodo.
3. La presente convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:
 - a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni comunali aventi medesima data di scioglimento;
 - b) recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative, in applicazione del d.p.r. 465/1997 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del sessantesimo giorno e non oltre il centoventesimo dall'insediamento del Sindaco);
 - c) recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti in qualsiasi momento da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 45 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica alle Amministrazioni interessate.
4. Nelle ipotesi di scadenza o di scioglimento anticipato della convenzione di cui al precedente comma, l'incarico del Segretario comunale titolare proseguirà secondo le modalità di cui all'art. 3 co. 4.
5. Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento viene data immediata e tempestiva comunicazione all'ente preposto alla gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario comunale

Art. 9 - Rapporti economici

1. I tre Enti convengono che gli oneri finanziari relativi alla spesa complessiva della convenzione per il servizio associato della Segreteria comunale saranno ripartiti nel seguente modo:
 - 32 % a carico del Comune di Santa Cristina e Bissone, corrispondente a 12 ore;
 - 28 % a carico del Comune di Gerenzago, corrispondente a 10 ore;

- 13 % a carico del Comune di Badia Pavese, corrispondente a 4 ore;
 - 17 % a carico del Comune di Monticelli Pavese, corrispondente a 6 ore;
 - 10 % a carico del Comune di Torre dè Negri, corrispondente a 4 ore.
2. I singoli Comuni convenzionati provvederanno direttamente al pagamento:
- a) degli oneri relativi alla quota di competenza del fondo finanziario di mobilità di cui all'art. 102 co. 5 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - b) degli oneri per il buono pasto/ticket o per il servizio di mensa o di ristorazione, secondo le direttive adottate dai singoli enti per il proprio personale, per ogni giornata in cui presta servizio nelle ore pomeridiane secondo le modalità di cui all'art 6 co. 3;
 - c) dei diritti di segreteria, che saranno liquidati da ogni ente e comunicati al Comune capo-convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dall'art. 10 d.l. 90/2014;
 - d) del rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 10 co. 3 del d.p.r. 465/1997 sostenute con l'utilizzo del mezzo proprio per recarsi dal Comune Capo-convenzione a ciascuno degli altri Comuni convenzionati

Art. 10 - Ferie, congedi, aspettative

1. Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo-convenzione d'intesa con gli altri Sindaci dei Comuni convenzionati.

Art. 11 - Formazione ed aggiornamento professionale del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale ha diritto a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento, compresi i corsi di specializzazione per il passaggio alle fasce professionali superiori. La partecipazione a detti corsi sarà considerata come servizio effettivo. Il Comune capo-convenzione anticiperà la somma dovuta per la partecipazione e per il rimborso delle spese sostenute, e ne chiederà il rimborso agli altri Comuni secondo le percentuali stabilite per il riparto delle spese.

Art. 12 - Classe della convenzione

1. La presente convenzione è classificata in classe III (popolazione residente compresa fra i 3.001 e 10.000 abitanti), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, come risulta dai dati della popolazione residente nei Comuni partecipanti alla data del 31.12.2021.

Art. 13 – Modifiche alla convenzione

1. Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli comunali dei Comuni convenzionati.

Art. 14 - Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia, al CCNL, ai Regolamenti, agli Statuti e agli atti gestionali dell'ente tempo per tempo competente per la gestione dell'Albo dei segretari comunali.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di S. Cristina e Bissone
IL SINDACO

Per il Comune di Gerenzago
IL SINDACO

Per il Comune di Badia Pavese
IL SINDACO

Per il Comune di Monticelli Pavese
IL SINDACO

Per il Comune di Torre dè Negri
IL SINDACO